



COMUNE DI PEDAVERNA

Provincia di Belluno

ORIGINALE

Ordinanza del Sindaco

Numero Registro Generale

10

Data

25-03-2020

OGGETTO:	DISPOSIZIONI PER FRONTEGGIARE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19. SERVIZI AL CITTADINO SU APPUNTAMENTO
-----------------	---

Si dà atto della regolarità e completezza dell'istruttoria in riferimento alla presente proposta di ordinanza.

IL SINDACO

VISTI:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
- la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, il quale estende a tutto il territorio nazionale le misure di controllo rafforzato in conseguenza dei mutati scenari epidemiologici;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto Legge numero 18 del 17 marzo 2020 ad oggetto: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, contenente ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, il quale, all'articolo 1, comma 1, lettera a) prevede, per le pubbliche amministrazioni, la conferma di quanto contenuto all'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, ovvero la limitazione della presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

RITENUTO, in attuazione delle disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale, necessario adottare ulteriori misure tese a ridurre il rischio epidemiologico, che attuino quelle previste dai decreti sopra citati per contrastare la diffusione della malattia infettiva COVID-19 **garantendo ai cittadini**, su appuntamento telefonico nei soli casi di necessità ed urgenza, i seguenti servizi essenziali:

- Denunce di nascita e morte;
- Carte di identità e certificati;
- Pratiche di sepoltura e cremazione;
- Polizia Locale;
- Viabilità, manutenzioni e patrimonio;
- Raccolta e smaltimento dei rifiuti e connesse pratiche tributarie;
- Protezione civile;
- Protocollo;

DATO ATTO CHE l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed

urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale (comma 5); in caso di emergenza che interessi il territorio di più Comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma (comma 6);

ORDINA

sono garantiti ai cittadini, su appuntamento telefonico nei soli casi di necessità ed urgenza, i seguenti servizi essenziali:

- Denunce di nascita e morte;
 - Carte di identità e certificati;
 - Pratiche di sepoltura e cremazione;
 - Polizia Locale;
 - Viabilità, manutenzioni e patrimonio;
 - Raccolta e smaltimento dei rifiuti e connesse pratiche tributarie;
 - Protezione civile;
 - Protocollo;
- gli uffici interessati allo svolgimento dei servizi sopra indicati firmeranno gli appuntamenti solo in caso di necessità ed urgenza da parte dei cittadini, nel rispetto delle prescrizioni dettagliate nei precedenti provvedimenti;

DISPONE

- che in tutti gli uffici comunali, compresi quelli sopra indicati, venga garantita la presenza fisica minima necessaria a svolgere le attività essenziali ed indifferibili attraverso, in accordo con i Responsabili Titolari di Posizione organizzativa che firmeranno i relativi atti, ciascuno per quanto di competenza in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e dell'articolo 87 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, la concessione di congedi ed altri istituti, per gli aventi titolo, e **con smaltimento delle ferie arretrate relative agli anni precedenti il 2020**, anche alla luce della situazione di accumulo pluriennale di ferie che caratterizza la maggior parte dei dipendenti del Comune di Pedavena. In subordine, per chi non disponesse di ferie pregresse al 2020 alla data odierna, si dispone, in accordo con i Responsabili Titolari di Posizione organizzativa che firmeranno i relativi atti, ciascuno per quanto di competenza, che venga concesso il recupero dello straordinario sinora autorizzato o, infine, che venga valutato di garantire la presenza fisica a rotazione.
- che copia del presente provvedimento venga trasmessa ai Responsabili Titolari di Posizione Organizzativa e a tutto il personale dipendente del Comune di Pedavena.
- che copia del presente provvedimento venga pubblicata all'albo on line e nel sito Internet istituzionale del Comune.

PEDAVERA, 25-03-2020

Il Sindaco
SIG. Nicola CASTELLAZ

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.
n.82/2005 e ss.mm.ii.**



COMUNE DI PEDAVERA

Provincia di Belluno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto di ORDINANZA N° 10 del 25-03-2020, avente ad oggetto DISPOSIZIONI PER FRONTEGGIARE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19. SERVIZI AL CITTADINO SU APPUNTAMENTO, pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Li, 26-03-2020

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
PITTAREL MARA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.